

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-00266-2023

Il presente atto viene affisso all'Albo

Pretorio on-line

dal 08/02/2023 al 23/02/2023

REPUBBLICA ITALIANA
CONCESSIONE DI UNA CONCESSIONE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

DEL 31.01.2023

Riconizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n.
OGGETTO: 175 come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017 n. 100 – Approvazione.

L'anno Duemilaventitré

Addi Trentuno

Del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella sala Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25.01.2023 e 27.01.2023 Prot.n.3213/2023 e n. 3528/2023

si è riunito il Consiglio Comunale in presenza in seduta pubblica
di prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Massimiliano Sorrentino

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, Cosimo Ferraioli

Al momento dell'appello nominale,

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 18 e, sebbene invitati, assenti n. 6 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	<u>Aversa Giuseppe</u>	SI	13	<u>Grimaldi Vincenzo</u>	SI
2	<u>Barba Caterina</u>	NO	14	<u>Longobardi Luigi</u>	NO
3	<u>Conte Giuseppe</u>	SI	15	<u>Manzo Carla</u>	SI
4	<u>D'Antonio Roberta (da remoto)</u>	SI	16	<u>Mauri Pasquale</u>	NO
5	<u>D'Antuono Speranza Diana</u>	SI	17	<u>Mercurio Salvatore</u>	SI
6	<u>D'Auria Domenico</u>	SI	18	<u>Milo Alberto</u>	SI
7	<u>De Simone Marco</u>	NO	19	<u>Montella Christian</u>	SI
8	<u>Del Sorbo Giuseppe (1971)</u>	SI	20	<u>Palumbo Catello</u>	SI
9	<u>Del Sorbo Giuseppe (1990)</u>	SI	21	<u>Parlato Anna</u>	SI
10	<u>Falcone Mariagiovanna</u>	SI	22	<u>Pepe Maddalena</u>	SI
11	<u>Fattoruso Carmela</u>	SI	23	<u>Russo Annamaria</u>	NO
12	<u>Ferrara Vincenzo</u>	NO	24	<u>Sorrentino Massimiliano</u>	SI

Giustificano l'assenza i Consiglieri Vedi verbale

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sig.:.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 267/00) il Segretario Generale Maria Luisa Mandara

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sig.:.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento iscritto al punto 5 all'o.d.g., avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017 n. 100 – Approvazione”.**

Tutti gli interventi, comprese le dichiarazioni di voto, sono riportati con la tecnica della stenotipia computerizzata, e integralmente allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Illustra l'argomento il Sindaco.

Alle ore 22: 30 escono i consiglieri Russo, Milo e Del Sorbo '71.

Presenti: 17

Atteso che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	17
Favorevoli	17
Contrari	0
Astenuti	0

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017 n. 100 – Approvazione”.**

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, così come emendata;

ASSUNTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267 del 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di delibera ad oggetto **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017 n. 100 – Approvazione”.**
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente esito:

Presenti e votanti	17
Favorevoli	17
Contrari	0
Astenuti	0

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267 del 2000.



Proposta di C.C.

R.G. n. 10 del 24.01.23

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.6.2017 N.100 – APPROVAZIONE.

Il Responsabile U.O.C. Servizi Finanziari

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;



TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Angri e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;



Verificato che il Comune di Angri detiene le partecipazioni nelle società di seguito indicate:

1) AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.p.a.	11,07%
2) IRNO SISTEMI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE	1,23%
3) AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	6,91%
4) SALERNO SVILUPPO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	10%

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, allegati A-B-C, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.34 del 10/06/2022 che con la presente si intende aggiornata.

RICHIAMATA la delibera di G.C. allegata alla presente di ricognizione delle partecipate al 31/12/2021 ;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000*, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000*, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Angri detiene partecipazioni, così come in premessa richiamate come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliate nella relazione schede, allegati A-B-C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in uno alla delibera di G.C. allegata alla presente di ricognizione periodica delle partecipate;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione né risultano pervenuti indirizzi che prevedono interventi modificativi dell'attuale assetto;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui agli allegati A-B-C;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile U.O.C. Servizi Finanziari


Dott.ssa Angela Pauciulo



Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.16.2017 N.100 – APPROVAZIONE.


Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole 

Angri,


Il Responsabile U.O.C.
Servizi finanziari
(dott.ssa Angela Pauciulo)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole 

Angri,


Il Responsabile U.O.C.
Servizi finanziari
(dott.ssa Angela Pauciulo)

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-00152-2023

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 25/01/2023 al 09/02/2023*

*L'incaricato della pubblicazione
GENNARO SOMMA*

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1

DEL 24.01.2023

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017 n. 100 – Approvazione.

L'anno Duemilaventitré Addì Ventiquattro

del mese di Gennaio In Angri alle ore **11:00**
La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Antonio Mainardi, Vice Sindaco; Ciro Calabrese, Assessore; Maria D'Aniello, Assessore; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Giuseppina D'Antuono, Assessore; Bonaventura Manzo, Assessore;**

Sono assenti i signori: ///////////////

Assume la presidenza il dott. Cosimo Ferraioli

In qualità di Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Mandara

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

24.01.2023

al n. 1

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Proposta di R.G. n. 1 del 24.01.2013

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19.08.2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.6.2017 N.100 –
APPROVAZIONE.

Il Responsabile U.O.C. Servizi Finanziari

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*”;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;



TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Angri e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Verificato che il Comune di Angri detiene le partecipazioni nelle società di seguito indicate:

1) AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.p.a.
2) IRNO SISTEMI INNOVATIVI SPA IN LIQUIDAZIONE
3) AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
4) SALERNO SVILUPPO S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, allegati A-B-C, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la delibera n.34 del 10/06/2022 che con la presente si intende aggiornata .

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000*, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole *ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000*, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Angri detiene partecipazioni, così come in premessa richiamate come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliate nella relazione schede, allegati A-B-C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione né risultano pervenuti indirizzi che prevedono interventi modificativi dell'attuale assetto;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui agli allegati A-B-C;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile U.O/C Servizi Finanziari
Dott.ssa Angela Pucciulo



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.16.2017 N.100 – APPROVAZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole Ja

Angri,


Il Responsabile U.O.C.
Servizi finanziari
(dott.ssa Angela Pauciuto)

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole Ja

Angri,

Il Responsabile U.O.C.
Servizi finanziari
(dott.ssa Angela Pauciuto)

Schema delle partecipazioni detenute in società partecipate



RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 4, TUSP)

Allegato C

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPATA
“AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE
DEL SARNO PATTO DELL’AGRO SOCIETA’ PER
AZIONI IN LIQUIDAZIONE”

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021**

INFORMAZIONE RELATIVA ALL'ENTE

Codice Fiscale:	00555190651
Denominazione:	COMUNE DI ANGRI (SA)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**Dati anagrafici delle partecipate**

Codice Fiscale	03470400650
Denominazione	AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DEL SARNO PATTO DELL'AGRO SOCIETA' PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	28/07/1998
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura	2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	SALERNO
Comune	NOCERA INFERIORE
CAP	84014
Indirizzo	VIA LIBROIA,46
Telefono	
FAX	
Email	pattoagro@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo- gestionale e pianificazione aziendale
------------	--

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti	0
Approvazione bilancio 2021	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

B) I-Immobilizzazioni immateriali	
B) II-Immobilizzazioni materiali	
B) III-Immobilizzazioni finanziarie	25.854
Totale Immobilizzazioni (B)	25.854
C) II-Crediti (valore totale)	1.230.017
Totale Attivo	1.265.814
A) I Capitale / Fondo di dotazione	188.467
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(488.192)
A) IX Utili (perdite) esercizio	(11.800)
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	(311.523)
D) – Debiti (valore totale)	925.886
Totale passivo	1.265.814
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	8.820
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	
A5) Altri Ricavi e Proventi	2
B. Costi della produzione /Totale costi	20.450
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	8.821
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	
C17) Interessi e altri oneri finanziari	172
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2021

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0

Bilanci d'esercizio	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	(11.800)	(23.024)			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Soggetto che detiene la partecipazione

Comune di Angri	Partecipazione diretta
Quota diretta	6,91%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno
-------------------	---------

AFFIDAMENTI

La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No
--	----

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no
Crediti nei confronti della partecipata	0 €
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	0 €

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	In liquidazione
Note sull'esito	In liquidazione

***SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPATA
“IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE “***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021**

INFORMAZIONE RELATIVE ALL'ENTE

Codice Fiscale:	00555190651
Denominazione:	COMUNE DI ANGRI (SA)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale	04237480654
Denominazione	IRNO SISTEMI INNOVATIVI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	24/03/2005
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura	2012
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	SALERNO
Comune	CALVANICO
CAP	84080
Indirizzo	VIA PIZZONE, SNC
Telefono	
FAX	
Email	cstirno@arubapec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo- gestionale e pianificazione aziendale
------------	--

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti	0
Approvazione bilancio 2021	no
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Soggetto che detiene la partecipazione

Comune di Angri	Partecipazione diretta
Quota diretta	1,23%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno
-------------------	---------

AFFIDAMENTI

La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No
--	----

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no
Crediti nei confronti della partecipata	0 €
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	0 €

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	In liquidazione
Note sull'esito	In liquidazione

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPATA
“SALERNO SVILUPPO S.C.A.R.L. IN
LIQUIDAZIONE”

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021**

INFORMAZIONE RELATIVE ALL'ENTE

Codice Fiscale:	00555190651
Denominazione:	COMUNE DI ANGRI (SA)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Dati anagrafici della partecipata	
Codice Fiscale	03099730651
Denominazione	SALERNO SVILUPPO S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata	09/10/1995
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura	2012
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	SALERNO
Comune	NOCERA INFERIORE
CAP	84014
Indirizzo	LOCALITA' FOSSO IMPERATORE,SNC
Telefono	
FAX	
Email	salernosviluppo@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	70.21- Pubbliche relazione e comunicazioni
Attività 2	85.59.2- Corsi di formazioni e corsi aggiornamento professionale

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

Numero medio di dipendenti	0
Approvazione bilancio 2021	Si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

B) I-Immobilizzazioni immateriali	
B) II-Immobilizzazioni materiali	281.195
B) III-Immobilizzazioni finanziarie	
Totale Immobilizzazioni [B]	281.195
C) II-Crediti (valore totale)	20.375
Totale Attivo	448.818
A) I Capitale / Fondo di dotazione	421.080
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(96.502)
A) IX Utili (perdite) esercizio	(31.663)
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	369.141
D) – Debiti (valore totale)	79.636
Totale passivo	448.818
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	0
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	0
B. Costi della produzione /Totale costi	31.663
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	0
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	0
C17) Interessi e altri oneri finanziari	0
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

Anno 2021

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0

Bilancio d'esercizio	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	(31.663)	(175.056)			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Comune di Angri	Partecipazione diretta
Quota diretta	10%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno
--------------------------	---------

AFFIDAMENTI

La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No
---	----

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no
Crediti nei confronti della partecipata	0 €
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	0 €

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	In liquidazione
Note sull'esito	In liquidazione

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPATA
“AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA
TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A”

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2021**

INFORMAZIONE RELATIVE ALL'ENTE

Codice Fiscale:	00555190651
Denominazione:	COMUNE DI ANGRI (SA)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale	03597460652
Denominazione	AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL SARNO S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	21/10/1999
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
Società con deroga al TUSP	NO
La società è un GAL	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	SALERNO
Comune	NOCERA INFERIORE
CAP	84014
Indirizzo	VIA RAFFAELE LIBROIA,52
Telefono	
FAX	
Email	agenziavalledelsarno@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	41.10.00 – Sviluppo di progetti immobiliari
------------	---

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI SINTETICI DI BILANCIO

Numero medio di dipendenti	12
Approvazione bilancio 2021	si
Tipologia di contabilità	Contabilità economico-patrimoniale
Tipologia di schema di bilancio	Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d'esercizio

B) I-Immobilizzazioni immateriali	
B) II-Immobilizzazioni materiali	28.708
B) III-Immobilizzazioni finanziarie	161.976
Totale Immobilizzazioni (B)	190.684
C) II-Crediti (valore totale)	7.741.889
Totale Attivo	8.748.138
A) I Capitale / Fondo di dotazione	161.034
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve	
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo	(333.654)
A) IX Utili (perdite) esercizio	(8.696)
Perdita ripianata nell'esercizio	
Patrimonio Netto	184.477
D) – Debiti (valore totale)	7.345.231
Totale passivo	8.748.138
A. Valore della produzione/Totale Ricavi	1.348.448
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi	451.818
A5) Altri Ricavi e Proventi	896.630
di cui "Contributi in conto esercizio"	
B. Costi della produzione /Totale costi	1.275.698
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro	519.861
C.15) Proventi da partecipazioni	
C.16) Altri proventi finanziari	8
C17) Interessi e altri oneri finanziari	72.571
C.17bis) Utili e perdite su cambi	
Totale C) – Proventi e oneri finanziari	(72.563)
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	
di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni di partecipazioni	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)
Numero medio di dipendenti	12
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	31.576
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.930

Bilanci d'esercizio	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	(8.696)	20.013	(3.239)	13.587	5.399

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	451.818	1.056.589	111.081
A5) Altri Ricavi e Proventi	896.630	480.014	363.024
di cui Contributi in conto esercizio			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

COMUNE DI ANGRI	Partecipazione diretta
Quota diretta	11,07

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno
-------------------	---------

AFFIDAMENTI

La partecipata svolge servizi per l'Amministrazione?	No
--	----

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?	no
L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipata?	no
Crediti nei confronti della partecipata	0 €
Debiti nei confronti della partecipata	0 €
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate	0 €
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre forme) al 31/12	0 €

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	NO
La partecipata svolge attività di produzione di beni e servizi a favore dell'amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	Procedure immobiliari
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art.20 c.2 lett.c)	NO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
Esito della revisione periodica	Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	NO
Note sull'esito	Mantenimento



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

DELIBERA N. 1 DEL 26/01/2023

LA GIUNTA APPROVA

Oggetto: Reconoscimento per modico delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20 D.lgs 16/03/2001 n° 175

Cosimo Ferraioli – Sindaco	
Antonio Mainardi -Vice Sindaco	
Maria D'Aniello-Assessore	
Maria Immacolata D'Aniello-Assessore	
Giuseppina D'Antuono -Assessore	
Bonaventura Manzo – Assessore	
Calabrese Ciro- Assessore	



Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

25 GEN. 2023

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);
- ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 1 in data ai Capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs.267/2000);

25 GEN. 2023

Dalla Residenza Municipale, il

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, il 25 GEN. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE





Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno :
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,D.Lgs.n.267/2000);
- È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al P.A.P. n.

Dalla Residenza Municipale, il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Il presente provvedimento viene assegnato al Responsabile UOC SERVIZI FINANZIARI per le procedure ai sensi dell'art.107, D. Lgs. 267/2000.

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Giovanni Ferraioli

V Punto all'O.d.G.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175 DEL 19.08.2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100 DEL 16.06.2017 – APPROVAZIONE;

PRESIDENTE: Passo la parola al Sindaco.

Alle ore 22: 30 escono i consiglieri Russo, Milo e Del Sorbo '71.

SINDACO: Legge la proposta di delibera in atti.

PRESIDENTE: Se non ci sono domande e interventi in merito, procediamo con la votazione.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

Unanimità.

Immediata esecutività con la stessa votazione.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Massimiliano Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno
08 FEB 2023 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge
18 giugno 2009, n. 69).
Angri, li **08 FEB 2023**

F.TO IL PUBBLICATORE ONLINE

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

08 FEB 2023

Angri, li



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al
P.A.P. n.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Angri
Provincia di Salerno

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
UOC ORGANI POLITICI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Riconoscimento periodico delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017 n. 100 – Approvazione.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 08/02/2023 al 23/02/2023 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00266-2023.